Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/0315(COD)

11.12.2023

EMENDAMENTI
75 - 209

Progetto di relazione
Sergey Lagodinsky
(PE756.270v01-00)

Associazioni transfrontaliere europee

Proposta di direttiva
(COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))

Emendamento 75
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'eliminazione, nei vari Stati membri, degli ostacoli allo sviluppo delle attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per la realizzazione della loro libertà di stabilimento e di altre libertà fondamentali, quali la libertà di fornire e ricevere capitali e la libertà di fornire e ricevere servizi nel mercato interno. Mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che influiscono sull'esercizio di tali libertà, la presente direttiva contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la presente direttiva darà un ulteriore contributo agli obiettivi di rafforzare l'integrazione europea, promuovere l'equità sociale e la prosperità per i cittadini dell'UE e agevolare l'esercizio effettivo della libertà di riunione e di associazione in tutta l'Unione.	(2) L'eliminazione, nei vari Stati membri, degli ostacoli allo sviluppo delle attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per la realizzazione della loro libertà di stabilimento e di altre libertà fondamentali, quali la libertà di fornire e ricevere capitali e la libertà di fornire e ricevere servizi nel mercato interno. Mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che influiscono sull'esercizio di tali libertà, la presente direttiva contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la presente direttiva darà un ulteriore contributo agli obiettivi di rafforzare l'integrazione europea, ***garantire la parità di trattamento,*** promuovere l'equità sociale e la prosperità per i cittadini dell'UE e agevolare l'esercizio effettivo della libertà di riunione e di associazione in tutta l'Unione.

Or. ro

Emendamento 76
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Tra le forme giuridiche disponibili nel terzo settore e nell'economia sociale, l'associazione senza scopo di lucro è quella maggiormente scelta. Oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e di obiettivi di interesse pubblico, le	(6) Tra le forme giuridiche disponibili nel terzo settore e nell'economia sociale, l'associazione senza scopo di lucro è quella maggiormente scelta. Oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e di obiettivi di interesse pubblico, le

associazioni senza scopo di lucro apportano un contributo importante al mercato interno attraverso l'esercizio regolare di una vasta gamma di attività economiche, ad esempio offrendo servizi in settori quali i servizi sociali e la sanità, la comunicazione e l'informazione, le attività di sensibilizzazione, la cultura, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, le attività ricreative, lo sport e la promozione dei progressi scientifici e tecnologici. Ciò vale non solo quando l'esercizio di attività economiche costituisce l'attività o l'obiettivo principale dell'associazione senza scopo di lucro, ma anche in altri casi.	associazioni senza scopo di lucro apportano un contributo importante al mercato interno attraverso l'esercizio regolare di una vasta gamma di attività ***non economiche ed*** economiche, ad esempio offrendo servizi in settori quali i servizi sociali e la sanità, la comunicazione e l'informazione, le attività di sensibilizzazione, la cultura, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, le attività ricreative, lo sport e la promozione dei progressi scientifici e tecnologici. Ciò vale non solo quando l'esercizio di attività economiche costituisce l'attività o l'obiettivo principale dell'associazione senza scopo di lucro, ma anche in altri casi.
	Or. en

Emendamento 77
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Un mercato interno pienamente funzionante per le attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per promuovere la crescita economica e sociale in tutti gli Stati membri. Attualmente ***gli ostacoli presenti*** nel mercato interno ***impediscono*** alle associazioni senza scopo di lucro di espandere le loro attività oltre i confini nazionali e di conseguenza ***ostacolano*** il funzionamento efficace del mercato interno. La realizzazione di un mercato interno pienamente ***efficace*** richiede la piena libertà di stabilimento per tutte le attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.	(7) Un mercato interno pienamente funzionante per le attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per promuovere la crescita economica e sociale in tutti gli Stati membri. Attualmente ***la mancata armonizzazione delle pratiche*** nel mercato interno ***impedisce*** alle associazioni senza scopo di lucro di espandere le loro attività oltre i confini nazionali***, date le limitazioni ingiustificabili con cui spesso si scontrano, quali tributi, formalità e ostacoli amministrativi e di altra natura,*** e di conseguenza ***ostacola*** il funzionamento efficace del mercato interno. La realizzazione di un mercato interno pienamente ***funzionale*** richiede la piena libertà di stabilimento per tutte le attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione***, rafforzando così la***

coesione e la cooperazione in tutta l'Unione europea.

Or. ro

Emendamento 78
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ***ingiustificate*** alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro.	(8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ***e gli ostacoli ingiustificati*** alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro. ***Gli Stati membri non dovrebbero pertanto applicare misure restrittive o destabilizzanti che possano comportare oneri ingenti o eccessivi per le organizzazioni senza scopo di lucro.***

Or. en

Emendamento 79
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro.	(8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ***e, se del caso, al finanziamento pubblico di tali associazioni*** ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 80
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Questi ostacoli sorgono a causa delle incongruenze presenti nei quadri giuridici nazionali degli Stati membri. Il quadro giuridico in cui le associazioni senza scopo di lucro svolgono le proprie attività nell'Unione si basa sul diritto nazionale, senza un'armonizzazione a livello dell'UE. Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non ottengono il riconoscimento uniforme della propria personalità e capacità giuridica in tutta l'Unione e spesso devono registrarsi una seconda volta o addirittura costituire una nuova entità giuridica per poter svolgere	(9) Questi ostacoli sorgono a causa delle incongruenze presenti nei quadri giuridici nazionali degli Stati membri. Il quadro giuridico in cui le associazioni senza scopo di lucro svolgono le proprie attività nell'Unione si basa sul diritto nazionale, senza un'armonizzazione a livello dell'UE. Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non ottengono il riconoscimento uniforme della propria personalità e capacità giuridica in tutta l'Unione e spesso devono ***seguire numerose procedure amministrative diverse in molteplici Strati membri, ad***

attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Gli elementi fondamentali relativi alla mobilità delle associazioni senza scopo di lucro all'interno dell'Unione rimangono ***regolamentati*** in modo inadeguato, con conseguente ambiguità giuridica per tutte le associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere. Ad esempio, quando le associazioni senza scopo di lucro intendono trasferire la sede legale in un nuovo Stato membro, permangono incertezze riguardo al trasferimento. In particolare, la mancanza della possibilità di trasferire la sede legale senza passare per una liquidazione impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di agire, spostarsi e ristrutturarsi a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Le norme nazionali sono divergenti e spesso non offrono soluzioni e procedure chiare per l'esercizio della mobilità transfrontaliera e delle attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro.

esempio per registrarsi una seconda volta ***in un altro Stato membro*** o addirittura ***per*** costituire una nuova entità giuridica per poter svolgere attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Gli elementi fondamentali relativi alla mobilità delle associazioni senza scopo di lucro all'interno dell'Unione rimangono ***armonizzati*** in modo inadeguato, con conseguente ambiguità giuridica per tutte le associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere. Ad esempio, quando le associazioni senza scopo di lucro intendono trasferire la sede legale in un nuovo Stato membro, permangono incertezze riguardo al trasferimento. In particolare, la mancanza della possibilità di trasferire la sede legale senza passare per una liquidazione impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di agire, spostarsi e ristrutturarsi a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Le norme nazionali sono divergenti e spesso non offrono soluzioni e procedure chiare per l'esercizio della mobilità transfrontaliera e delle attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro***, il che costituisce un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno***.

Or. ro

Emendamento 81
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La capacità di accedere a fondi e capitali e di veicolarli in modo efficiente attraverso le frontiere è necessaria per agevolare le attività delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno. Tale aspetto comprende la remunerazione per attività economiche, ma anche	(10) La capacità di accedere a fondi e capitali e di veicolarli in modo efficiente attraverso le frontiere è necessaria per agevolare le attività delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno. ***La cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le associazioni senza***

donazioni, eredità o altre forme di finanziamento. I diversi quadri normativi e le restrizioni esistenti negli Stati membri in merito alla ricezione e alla sollecitazione di donazioni e contributi simili, in qualsiasi forma, determinano una frammentazione del mercato interno e costituiscono un ostacolo al suo funzionamento.	***scopo di lucro dei diversi Stati possono contribuire ad aumentare l'efficienza e l'impatto delle loro azioni a livello europeo. Promuovendo norme comuni e un approccio coeso, è possibile ridurre la burocrazia e incoraggiare il sostegno finanziario transfrontaliero in modo più fluido ed efficiente.*** Tale aspetto comprende la remunerazione per attività economiche, ma anche donazioni, eredità o altre forme di finanziamento. I diversi quadri normativi e le restrizioni esistenti negli Stati membri in merito alla ricezione e alla sollecitazione di donazioni e contributi simili, in qualsiasi forma, determinano una frammentazione del mercato interno e costituiscono un ostacolo al suo funzionamento.
	Or. ro

Emendamento 82
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Inoltre le leggi di alcuni Stati membri impongono requisiti di nazionalità o di residenza legale ai membri delle associazioni senza scopo di lucro o ai membri dell'organo esecutivo di tali associazioni. Tali requisiti dovrebbero essere eliminati per tutelare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di associazione dei cittadini dell'UE.	(11) Inoltre le leggi di alcuni Stati membri impongono requisiti di nazionalità o di residenza legale ai membri delle associazioni senza scopo di lucro o ai membri dell'organo esecutivo di tali associazioni. Tali requisiti dovrebbero essere eliminati per tutelare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di associazione dei cittadini dell'UE***, incoraggiando così la partecipazione attiva dei cittadini dell'Unione a varie organizzazioni senza scopo di lucro, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza***.
	Or. ro

Emendamento 83
Sergey Lagodinsky

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Tenuto conto della loro natura specifica e del loro scopo non lucrativo, gran parte delle attività delle associazioni senza scopo di lucro può essere organizzata in modo non commerciale e avere quindi carattere non economico. Il loro finanziamento pubblico non dovrebbe pertanto essere considerato automaticamente un aiuto di Stato.

Or. en

Emendamento 84
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Tenuto conto della loro natura specifica e del loro scopo non lucrativo, gran parte delle attività delle associazioni senza scopo di lucro può essere organizzata in modo non commerciale e avere quindi carattere non economico. Il loro finanziamento pubblico non dovrebbe pertanto essere considerato automaticamente un aiuto di Stato.

Or. en

Emendamento 85
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Tenuto conto della loro natura specifica e del loro scopo non lucrativo, le associazioni che gestiscono servizi di interesse economico generale o servizi sociali devono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 106 TFUE. Il loro finanziamento pubblico non dovrebbe essere pertanto considerato un aiuto di Stato.

Or. en

Emendamento 86
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) È opportuno osservare che la natura delle attività transfrontaliere all'interno dell'UE ha una portata più ampia, che va oltre quella delle associazioni. Tali attività possono essere intese nel senso di un'interazione transfrontaliera di prossimità tra autorità subnazionali di paesi vicini che va al di là dei confini nazionali, come nel caso della cooperazione transfrontaliera, una modalità efficace di cooperazione territoriale (Interreg) che da decenni contribuisce all'integrazione europea. Ai fini della presente direttiva le attività transfrontaliere sono circoscritte all'ambito di applicazione del presente atto giuridico, in deroga alle rispettive normative e alle altre disposizioni eventualmente necessarie riguardanti la suddetta modalità di cooperazione territoriale.

Or. en

Emendamento 87
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***È opportuno che neppure a*** chiese e altre organizzazioni religiose e organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi dell'articolo 17 TFUE sia consentito stabilire un'ECBA***, in quanto l'Unione non è competente per la regolamentazione del loro status ed esse godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale***.	(17) ***Le*** chiese e altre organizzazioni religiose e organizzazioni filosofiche o non confessionali ***godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale,*** ai sensi dell'articolo 17 TFUE***. La presente direttiva non dovrebbe incidere su tale status. È inoltre opportuno che anche a tali soggetti*** sia consentito stabilire un'ECBA ***o aderirvi***.

Or. en

Emendamento 88
Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Lo stabilimento di un'ECBA dovrebbe scaturire da un accordo tra persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi legalmente residenti, o entità giuridiche stabilite nell'Unione, a eccezione di persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati[40] o finanziamento del terrorismo, o che sono soggette a misure che, per gli stessi motivi, vietano loro di svolgere attività in uno Stato membro. In considerazione del suo scopo non lucrativo, qualora un'ECBA sia costituita da entità giuridiche anch'esse dovrebbero	(18) Lo stabilimento di un'ECBA dovrebbe scaturire da un accordo tra persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi legalmente residenti, o entità giuridiche stabilite nell'Unione, a eccezione di persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati[40] o finanziamento del terrorismo, o che sono soggette a misure che, per gli stessi motivi, vietano loro di svolgere attività in uno Stato membro. ***A tale riguardo è opportuno assicurare un livello proporzionato di responsabilità, rendicontazione pubblica e trasparenza***

avere uno scopo non lucrativo.

della struttura di finanziamento e di governance. In considerazione del suo scopo non lucrativo, qualora un'ECBA sia costituita da entità giuridiche anch'esse dovrebbero avere uno scopo non lucrativo.

[40] Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

[40] Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

Or. en

Emendamento 89
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti. È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro che condividono la stessa finalità.	(19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti ***tra i membri, i fondatori o qualsiasi altra parte privata. I beneficiari diretti delle organizzazioni volte alla fornitura di servizi di assistenza alle persone con esigenze sociali o condizioni di salute specifiche non dovrebbero essere considerati parti private. Inoltre, il suo organo direttivo non deve avere interessi finanziari diretti o indiretti nelle attività dell'ECBA***. È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro che condividono la stessa finalità.

Or. en

Emendamento 90
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti. È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro che condividono la stessa finalità.	(19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti ***tra i membri, i fondatori o eventuali altri soggetti privati.*** È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro che condividono la stessa finalità.

Or. ro

Emendamento 91
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, le ECBA dovrebbero perseguire obiettivi che sono compatibili con i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il rispetto	(20) In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, le ECBA dovrebbero perseguire obiettivi che sono compatibili con i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il rispetto

della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. ***Non*** dovrebbe inoltre essere ***possibile utilizzare le*** ECBA per fini di finanziamento del terrorismo, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro scopo criminoso o illecito.	della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Dovrebbe inoltre essere ***vietato l'uso delle*** ECBA per fini di finanziamento del terrorismo, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro scopo criminoso o illecito.
	Or. ro

Emendamento 92
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) I valori dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea devono essere rispettati sia nello scopo che nell'esercizio delle attività di un'ECBA, ovunque e in ogni momento. A tal fine gli Stati membri dovrebbero richiedere una dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea al momento della registrazione dell'ECBA.
	Or. fr

Emendamento 93
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La dimensione transfrontaliera di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere,	*(Non concerne la versione italiana)*

almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.

Or. en

Emendamento 94
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La dimensione transfrontaliera di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere, almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.	(21) La dimensione transfrontaliera ***e/o transnazionale*** di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere, almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.

Or. en

Emendamento 95
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) ***Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti idonei***	(24) Le norme applicabili alle ECBA a norma della presente direttiva non

per contrastare il finanziamento del terrorismo e assicurare la trasparenza di determinati movimenti di capitali, le norme applicabili alle ECBA a norma della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri per prevenire l'uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e per garantire la trasparenza di determinati movimenti di capitali quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione.	dovrebbero pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri per prevenire l'uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e per garantire la trasparenza di determinati movimenti di capitali ***nell'ambito della lotta al terrorismo*** quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione***, a condizione che tali misure siano conformi alla Carta dei diritti fondamentali e alle norme internazionali sulla libertà di associazione e sulla libera circolazione dei capitali dell'UE***.
	Or. en

Emendamento 96
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro e garantire il funzionamento del mercato interno, tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere automaticamente la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. La personalità giuridica e la capacità giuridica dovrebbero essere acquisite al momento della registrazione dell'ECBA in uno Stato membro.	(25) Al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro e garantire il ***corretto*** funzionamento del mercato interno, tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere automaticamente la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. La personalità giuridica e la capacità giuridica dovrebbero essere acquisite al momento della registrazione dell'ECBA in uno Stato membro. ***Tale approccio dovrebbe ridurre notevolmente gli oneri amministrativi e il tempo necessario affinché l'ECBA inizi a svolgere attività transfrontaliere, promuovendo in tal modo un contesto favorevole al funzionamento efficiente delle associazioni senza scopo di lucro a livello dell'UE e alla loro proficua***

collaborazione.

Or. ro

Emendamento 97
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le ECBA dovrebbero poter decidere liberamente il proprio regolamento interno. Eventuali restrizioni a tale libertà imposte da uno Stato membro dovrebbero essere applicate in modo generale e non discriminatorio, essere prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(26) Le ECBA dovrebbero poter decidere liberamente il proprio regolamento interno. Eventuali restrizioni a tale libertà imposte da uno Stato membro dovrebbero essere applicate in modo generale e non discriminatorio, essere prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento***, in base all'interpretazione dello Stato membro interessato***.

Or. ro

Emendamento 98
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il	(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il

concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere ***debitamente giustificate, proporzionate*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione ***e interpretate restrittivamente dallo Stato membro che le attua*** e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. ***Ciò riveste particolare importanza dal momento che molte associazioni sono attive nelle suddette aree di interesse generale.***

Or. en

Emendamento 99
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di	(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di

stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere ***opportunamente giustificate,*** idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento***, in base all'interpretazione dello Stato membro interessato***.

Or. ro

Emendamento 100
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili	(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili

anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere ***debitamente motivate, conformemente al diritto dell'Unione, essere proporzionate e*** idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 101
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*

(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori***, la tutela dei creditori*** e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere ***necessarie e proporzionate*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.
	Or. en

Emendamento 102
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Conformemente al principio di non discriminazione, e al fine di garantire la libertà di associazione, nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere discriminato alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.	(30) Conformemente al principio di non discriminazione, e al fine di garantire ***la parità di trattamento e*** la libertà di associazione, nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere discriminato alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Or. ro

Emendamento 103
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente"). La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile	(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente") ***e darne comunicazione alla Commissione***. La Commissione dovrebbe pubblicare ***sul proprio sito web*** l'elenco delle autorità competenti designate ***negli Stati membri e aggiornarlo ove necessario***. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti,

all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.

istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.

Or. ro

Emendamento 104
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente"). La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.	(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente")***, che mantenga stretti contatti con il comitato di cui all'articolo 30 della presente direttiva e gli fornisca informazioni***. La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.

Or. en

Emendamento 105
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente"). La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.	(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità ***pubblica*** competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva***, come ad esempio un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità*** ("autorità competente"). La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.

Or. en

Emendamento 106
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Considerando 33 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un'ECBA il cui scopo o esercizio delle attività sia manifestamente contrario alla sua dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea non dovrebbe poter ricevere finanziamenti pubblici. Tale restrizione dovrebbe essere prevista dagli Stati membri nel rigoroso

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e controllo giurisdizionale.

Or. fr

Emendamento 107
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Affinché possano trarre pieno beneficio dal mercato interno, le ECBA dovrebbero poter fornire e ricevere servizi, nonché effettuare scambi di merci senza ***interferenze*** da parte degli Stati membri. Dovrebbero essere consentite restrizioni solo nel caso in cui siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Le disposizioni di altri atti dell'Unione dovrebbero restare impregiudicate. Ciò dovrebbe comprendere le disposizioni degli atti dell'Unione volti a rafforzare le libertà fondamentali, quali quelle di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[41] che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come pure le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano attività economiche specifiche svolte dalle ECBA.	(34) Affinché possano trarre pieno beneficio dal ***corretto funzionamento del*** mercato interno, le ECBA dovrebbero poter fornire e ricevere servizi, nonché effettuare scambi di merci senza ***interventi ingiustificabili*** da parte degli Stati membri. Dovrebbero essere consentite ***eventuali*** restrizioni solo nel caso in cui siano prescritte dalla legge, ***nel caso in cui siano*** giustificate da motivi imperativi di interesse generale, ***nel caso in cui siano*** idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento***, in base all'interpretazione dello Stato membro interessato***. Le disposizioni di altri atti dell'Unione dovrebbero restare impregiudicate. Ciò dovrebbe comprendere le disposizioni degli atti dell'Unione volti a rafforzare le libertà fondamentali, quali quelle di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[41]**,** che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come pure le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano attività economiche specifiche svolte dalle ECBA.
[41] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	[41] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Or. ro

Emendamento 108
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire determinate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto imporre alcun obbligo discriminatorio fondato sulla nazionalità dei membri di un'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero neanche prevedere alcun obbligo di presenza fisica dei membri ai fini della validità di un'assemblea. Per consentire alle ECBA di godere appieno dei vantaggi del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero esigere che la sede legale di un'ECBA si trovi nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale delle attività. Gli Stati membri non dovrebbero inoltre imporre alle ECBA divieti generali di esercizio di attività economiche né consentire loro di esercitare attività economiche soltanto se collegate a un obiettivo definito nello statuto dell'ECBA.	(35) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire determinate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto imporre alcun obbligo discriminatorio fondato sulla nazionalità dei membri di un'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero neanche prevedere alcun obbligo di presenza fisica dei membri ai fini della validità di un'assemblea. Per consentire alle ECBA di godere appieno dei vantaggi del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero esigere che la sede legale di un'ECBA si trovi nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale delle attività. Gli Stati membri non dovrebbero inoltre imporre alle ECBA divieti generali di esercizio di attività economiche né consentire loro di esercitare attività economiche soltanto se collegate a un obiettivo definito nello statuto dell'ECBA. ***In linea con il diritto alla libertà di espressione, gli Stati membri non dovrebbero imporre alcuna restrizione o obbligo aggiuntivo in merito alla partecipazione a questioni oggetto di dibattito pubblico o politico, tra cui l'organizzazione di attività di sensibilizzazione di interesse generale,***

forme di attivismo e manifestazioni, svolte periodicamente o occasionalmente, o la partecipazione alle stesse, nell'ambito degli obiettivi dell'ECBA o tramite le sue attività, a prescindere che tale partecipazione sia percepita o reale.

Or. en

Emendamento 109
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre a un'ECBA registrata di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività soltanto se tali obblighi sono i) applicati in modo generale e non discriminatorio, ii) prescritti dalla legge, iii) giustificati da motivi imperativi di interesse generale, iv) idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Tali obblighi possono essere collegati, ad esempio, alle specificità di determinati settori, come l'assistenza sanitaria. Laddove gli Stati membri prevedano tali procedure aggiuntive, queste informazioni dovrebbero essere rese pubbliche affinché le ECBA possano adempiere a tali obblighi.	(38) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre a un'ECBA registrata di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività soltanto se tali obblighi sono i) applicati in modo generale e non discriminatorio, ii) prescritti dalla legge, iii) giustificati da motivi imperativi di interesse generale, iv) idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Tali obblighi possono essere collegati, ad esempio, alle specificità di determinati settori, come l'assistenza sanitaria. Laddove gli Stati membri prevedano tali procedure aggiuntive, queste informazioni dovrebbero essere rese pubbliche ***con modalità chiare e comprensibili e dovrebbero essere facilmente accessibili*** affinché le ECBA possano adempiere a tali obblighi.

Or. en

Emendamento 110
Daniel Buda

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per prevenire le frodi è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei membri fondatori e dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.	(39) Per prevenire le frodi è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei membri fondatori e dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante***, soprattutto*** se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato. ***Tale approccio garantisce la flessibilità necessaria per tenere conto delle tradizioni, delle specificità e delle procedure specifiche di ciascuno Stato, garantendo nel contempo il rispetto delle norme di sicurezza e autenticità a livello dell'UE.***

Or. ro

Emendamento 111
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per prevenire le frodi è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei membri fondatori e dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.	(39) Per prevenire le frodi ***e garantire l'affidabilità del registro*** è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei membri fondatori e dei rappresentanti legali dell'ECBA ***mediante un controllo pubblico preventivo***. La verifica dell'identità è particolarmente importante se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 112
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per prevenire le frodi è importante che gli Stati membri verifichino l'identità ***dei membri fondatori e*** dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.	(39) Per prevenire le frodi è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 113
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire un registro ai fini della registrazione, nonché del mantenimento e della pubblicazione delle informazioni sulle ECBA. Tale registro dovrebbe contenere informazioni sulle ECBA e sui documenti presentati. Poiché le informazioni contenute nel registro possono diventare obsolete, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'ECBA notifichi eventuali modifiche delle informazioni sulle ECBA all'autorità competente e le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i	(41) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire un registro ai fini della registrazione, nonché del mantenimento e della pubblicazione delle informazioni sulle ECBA. Tale registro dovrebbe contenere informazioni sulle ECBA e sui documenti presentati. Poiché le informazioni contenute nel registro possono diventare obsolete, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'ECBA notifichi eventuali modifiche delle informazioni sulle ECBA all'autorità competente e le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i

rispettivi registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva. Al fine di garantire la trasparenza, in particolare per i membri di un'ECBA e, se del caso, i suoi creditori, le informazioni riguardanti il certificato ECBA, la liquidazione e lo scioglimento dell'ECBA dovrebbero essere rese pubbliche per un periodo massimo di sei mesi dallo scioglimento dell'ECBA. Le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione[42] possono aiutare ulteriormente gli Stati membri nel loro percorso verso l'interoperabilità transfrontaliera dei rispettivi registri. Per garantire che le informazioni riguardanti l'esistenza di un'ECBA restino disponibili anche dopo il suo scioglimento, tutti i dati contenuti e archiviati nel registro dovrebbero essere conservati per due anni dopo lo scioglimento.	rispettivi registri nazionali esistenti ***e le corrispondenti procedure di registrazione*** ai fini della presente direttiva. Al fine di garantire la trasparenza, in particolare per i membri di un'ECBA e, se del caso, i suoi creditori, le informazioni riguardanti il certificato ECBA, la liquidazione e lo scioglimento dell'ECBA dovrebbero essere rese pubbliche per un periodo massimo di sei mesi dallo scioglimento dell'ECBA. Le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione[42] possono aiutare ulteriormente gli Stati membri nel loro percorso verso l'interoperabilità transfrontaliera dei rispettivi registri. Per garantire che le informazioni riguardanti l'esistenza di un'ECBA restino disponibili anche dopo il suo scioglimento, tutti i dati contenuti e archiviati nel registro dovrebbero essere conservati per due anni dopo lo scioglimento. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni del diritto nazionale applicabile in materia di autenticità, affidabilità e forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentati per la registrazione online di un'ECBA, purché sia possibile la registrazione online prevista dalla presente direttiva.***
[42] COM(2022) 720.	[42] COM(2022) 720.

Or. en

Emendamento 114
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*

(45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri ***in sede di assemblea straordinaria***. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza, soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico o qualora i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se la legge nazionale consente tale possibilità. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere.	(45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza, soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico o qualora i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se la legge nazionale consente tale possibilità. ***Tale decisione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio in linea con le norme di necessità e proporzionalità.*** In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere. ***Prima della sua adozione definitiva, la decisione dovrebbe essere soggetta a un controllo giurisdizionale indipendente.***

Or. en

Emendamento 115
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe	(45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe

essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri in sede di assemblea straordinaria. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza, soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico ***o*** qualora i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se la legge nazionale consente tale possibilità. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere.

essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri in sede di assemblea straordinaria. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza, soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico***,*** qualora i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se la legge nazionale consente tale possibilità***, o qualora l'ECBA violi palesemente la sua dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea***. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere.

Or. fr

Emendamento 116
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Per consentire a un'ECBA di dimostrare di essere registrata in uno Stato membro e per facilitare ulteriormente le procedure transfrontaliere, nonché per semplificare e ridurre le formalità, le autorità competenti dovrebbero, come fase	(47) Per consentire a un'ECBA di dimostrare di essere registrata in uno Stato membro e per facilitare ulteriormente le procedure transfrontaliere, nonché per semplificare e ridurre le formalità, le autorità competenti dovrebbero, come fase

finale del processo di registrazione, rilasciare un certificato ("certificato ECBA") che contenga le informazioni essenziali riguardanti la registrazione, tra cui il nome dell'ECBA, l'indirizzo della sua sede legale e il nome dei rappresentanti legali. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale certificato nei vari Stati membri senza ulteriori costi di adattamento o di conformità, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standardizzato disponibile in tutte le lingue dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente atto, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per produrre un modello standardizzato anche per quanto riguarda le relative specifiche tecniche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[48]. È opportuno che tali atti di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.	finale del processo di registrazione, rilasciare un certificato ("certificato ECBA") che contenga le informazioni essenziali riguardanti la registrazione, tra cui il nome dell'***associazione seguito o preceduto dall'acronimo "***ECBA***"***, l'indirizzo della sua sede legale e il nome dei rappresentanti legali. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale certificato nei vari Stati membri senza ulteriori costi di adattamento o di conformità, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standardizzato disponibile in tutte le lingue dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente atto, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per produrre un modello standardizzato anche per quanto riguarda le relative specifiche tecniche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[48]. È opportuno che tali atti di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
[48] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[48] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. ro

Emendamento 117
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***Gli Stati membri dovrebbero fornire una definizione della*** nozione di "reato particolarmente grave"***, che*** può includere il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata.	(48) ***La*** nozione di "reato particolarmente grave" ***dovrebbe essere intesa come riferita a uno dei reati indicati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo, interpretata restrittivamente dagli Stati membri e applicata in maniera generalizzata. Tale nozione*** può includere il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata.

Or. ro

Emendamento 118
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) Conformemente ai principi dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni pubbliche, il recepimento della presente direttiva dovrebbe favorire la semplificazione delle norme amministrative e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 119
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "scopo non lucrativo": indica che a prescindere dal fatto che le attività dell'associazione siano o meno di natura economica, gli eventuali utili generati sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto e non sono distribuiti tra i suoi membri;	(c) "scopo non lucrativo": indica che a prescindere dal fatto che le attività dell'associazione siano o meno di natura economica, gli eventuali utili generati sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto e non sono distribuiti tra i suoi membri***, compreso il suo organo direttivo, in maniera diretta o indiretta***;

Or. en

Emendamento 120
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "associazione senza scopo di lucro": un'entità giuridica ai sensi del diritto nazionale che è basata sui membri, ha uno scopo non lucrativo ed è dotata di personalità giuridica;	(d) "associazione senza scopo di lucro": un'entità giuridica ai sensi del diritto nazionale che è basata sui membri, ***si autogoverna,*** ha uno scopo non lucrativo ed è dotata di personalità giuridica;

Or. en

Emendamento 121
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "certificato ECBA": un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, attestante la registrazione di un'ECBA.	(e) "certificato ECBA": un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, attestante la registrazione di un'ECBA ***e la sua personalità giuridica e capacità giuridica***.

Or. en

Emendamento 122
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sindacati, partiti politici***,*** ***organizzazioni religiose e associazioni di tali soggetti***;	(a) sindacati, partiti politici;

Or. en

Emendamento 123
Sergey Lagodinsky

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sindacati***,*** partiti politici***,*** ***organizzazioni religiose e associazioni di tali soggetti***;	(a) sindacati ***e*** partiti politici;

Or. en

Motivazione

Soppressioni legate all'aggiunta di un nuovo secondo comma.

Emendamento 124
Sergey Lagodinsky

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva non pregiudica lo status particolare delle chiese e di altre

	organizzazioni religiose e organizzazioni filosofiche o non confessionali nell'ambito del diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 17 TFUE, nonché delle associazioni di tali soggetti.

Or. en

Emendamento 125
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia uno scopo non lucrativo e gli eventuali utili dell'ECBA siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei suoi obiettivi, quali descritti nel suo statuto, senza alcuna distribuzione tra i suoi membri.	2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia uno scopo non lucrativo e gli eventuali utili dell'ECBA siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei suoi obiettivi, quali descritti nel suo statuto, senza alcuna distribuzione tra i suoi membri***, fondatori o eventuali altri soggetti privati***.

Or. ro

Emendamento 126
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché il nome dell'ECBA sia preceduto o seguito dall'acronimo "ECBA".	4. Gli Stati membri provvedono affinché il nome dell'ECBA sia preceduto o seguito dall'acronimo ***inglese*** "ECBA"***, seguito dalla sua traduzione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di origine***.

Or. fr

Emendamento 127
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Entro [due anni dall'***entrata in vigore della presente direttiva***]***, ogni Stato membro individua la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel proprio ordinamento giuridico nazionale di cui al paragrafo 2 e la comunica alla Commissione, unitamente alle norme nazionali che si applicano a tale forma giuridica. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche riguardanti le forme giuridiche individuate e le norme a esse applicabili. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico le informazioni notificate di cui al presente paragrafo.	4. ***Subito dopo l'***entrata in vigore della presente direttiva, ogni Stato membro individua la ***singola*** forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel proprio ordinamento giuridico nazionale di cui al paragrafo 2 e la comunica alla Commissione, unitamente alle norme nazionali che si applicano a tale forma giuridica. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche riguardanti le forme giuridiche individuate e le norme a esse applicabili. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico le informazioni notificate di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 128
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le norme applicabili alle ECBA, anche per quanto riguarda la loro costituzione, non pregiudicano i diritti o le condizioni di lavoro dei lavoratori. In linea con i contratti collettivi e il diritto nazionale e dell'Unione applicabili, la rappresentanza dei lavoratori è rispettata e prende parte a qualsiasi processo di consultazione al riguardo.

Or. en

Emendamento 129
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA acquisisca personalità giuridica e capacità giuridica all'atto della registrazione conformemente all'articolo 19. Gli Stati membri riconoscono la personalità giuridica e la capacità giuridica delle ECBA registrate in un altro Stato membro senza richiedere alcuna ulteriore registrazione.	1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA acquisisca personalità giuridica e capacità giuridica all'atto della registrazione conformemente all'articolo 19. Gli Stati membri riconoscono ***automaticamente*** la personalità giuridica e la capacità giuridica delle ECBA registrate in un altro Stato membro senza richiedere alcuna ulteriore registrazione.

Or. en

Emendamento 130
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea
	Gli Stati membri provvedono affinché l'ECBA si impegni a rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nel suo scopo e nell'esercizio delle sue attività, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso presentata al momento della sua registrazione in conformità dell'articolo 18.

Or. fr

Emendamento 131
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale;	(b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; ***e***

Or. en

Emendamento 132
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento***, in base all'interpretazione dello Stato membro interessato***.

Or. ro

Emendamento 133
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessarie e proporzionate*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 134
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessarie*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 135
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché lo statuto di un'ECBA contenga le informazioni seguenti:	2. Gli Stati membri provvedono affinché lo statuto di un'ECBA ***sia redatto per iscritto, fatti salvi i requisiti formali previsti dal diritto nazionale applicabile, e*** contenga le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 136
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una descrizione dettagliata dei suoi obiettivi ***e*** una dichiarazione dello scopo non lucrativo;	(b) una descrizione dettagliata dei suoi obiettivi***, che devono essere in linea con i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE,*** una dichiarazione dello scopo non lucrativo ***e la descrizione dell'elemento***

transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 137
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) le disposizioni che disciplinano la nomina, la revoca, i poteri e le responsabilità dei membri dell'organo esecutivo;	(j) le disposizioni che disciplinano ***il numero,*** la nomina, la revoca, i poteri e le responsabilità dei membri dell'organo esecutivo;

Or. en

Emendamento 138
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) la procedura di modifica ***dello statuto***;	(l) ***la data di adozione dello statuto e*** la ***relativa*** procedura di modifica;

Or. en

Emendamento 139
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere membri dell'organo decisionale di un'ECBA

	soltanto le persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'Unione e le entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, tramite i propri rappresentanti. L'organo decisionale dell'ECBA è l'assemblea generale dei suoi membri. Ciascun membro dell'ECBA ha il diritto di partecipare o farsi rappresentare all'assemblea generale e di votare direttamente o tramite il proprio rappresentante.

Or. fr

Emendamento 140
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che sono state condannate per un reato particolarmente grave non possano diventare membri dell'organo esecutivo o rappresentanti di un'entità giuridica che è membro dell'organo esecutivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di applicazione della presente direttiva le ***autorità pubbliche non discriminino alcun gruppo o persona*** per	Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di applicazione della presente direttiva le ***ECBA non siano discriminate*** per motivi quali nascita, età, colore della

motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.	pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Or. en

Emendamento 142
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ciascuno Stato membro provvede affinché le leggi, le normative o gli atti amministrativi nazionali che disciplinano le ECBA non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Or. en

Emendamento 143
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso a meccanismi di reclamo e a mezzi amministrativi di ricorso efficaci.

Or. en

Emendamento 144
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni delle autorità competenti sul loro territorio che incidono sui diritti e gli obblighi delle ECBA o sui diritti e gli obblighi di altre persone che sono collegate alle attività delle ECBA siano sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni delle autorità competenti sul loro territorio che incidono sui diritti e gli obblighi delle ECBA o sui diritti e gli obblighi di altre persone che sono collegate alle attività delle ECBA siano sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo***, imparziale e indipendente*** in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. ro

Emendamento 145
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) giustificati da motivi imperativi di interesse generale;	(b) giustificati da motivi imperativi di interesse generale; ***e***

Or. en

Emendamento 146

Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento***, in base all'interpretazione dello Stato membro interessato***.

Or. ro

Emendamento 147
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonei*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessari e proporzionati*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 148
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonei*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessari*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 149
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatti salvi gli articoli da 9 a 11, gli Stati membri dispongono che il finanziamento pubblico richiesto da un'ECBA il cui scopo, le cui attività o le cui modalità di svolgimento delle attività siano incompatibili con la dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 bis sia rifiutato.

Or. fr

Emendamento 150
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alla capacità un'ECBA di fornire o ricevere finanziamenti, comprese donazioni, da fonti lecite, tranne nella misura in cui tali restrizioni siano:	2. ***Fatto salvo il paragrafo 1 bis,*** gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alla capacità un'ECBA di fornire o ricevere finanziamenti, comprese donazioni, da fonti lecite, tranne nella misura in cui tali restrizioni siano:

Or. fr

Emendamento 151
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale;	(b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; ***e***

Or. en

Emendamento 152
Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. ***3. Gli Stati membri garantiscono la responsabilità, la rendicontazione pubblica e la trasparenza della struttura di finanziamento e di governance delle ECBA, in particolare quando ricevono fondi da fonti pubbliche.*** ***4. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione emana orientamenti che comprendono:*** ***(a) un elenco delle informazioni minime disponibili che gli Stati membri richiedono alle ECBA al fine di garantire la trasparenza del loro finanziamento e della loro governance;*** ***(b) le migliori pratiche in materia di rendicontazione pubblica e trasparenza della struttura di finanziamento e di governance delle ECBA;*** ***(c) orientamenti etici destinati alle ECBA al fine di garantirne l'integrità, la responsabilità e la condotta responsabile.***

Or. en

Emendamento 153
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessarie e proporzionate*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 154
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale;	(b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; ***e***

Or. en

Emendamento 155
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento***, in base all'interpretazione dello Stato membro interessato***.

Or. ro

Emendamento 156
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessarie e proporzionate*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 157
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***idonee*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.	(c) ***necessarie*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Or. en

Emendamento 158
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Articolo 15 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) restrizioni dello spazio civico o prescrizioni aggiuntive in merito alla libertà di partecipazione o disparità di trattamento in relazione a questioni oggetto di dibattito pubblico o politico, svolto periodicamente o occasionalmente

	nell'ambito degli obiettivi dell'ECBA o tramite le sue attività, percepite o reali.

Or. en

Emendamento 159
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia un minimo di ***tre*** membri fondatori.	2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia un minimo di ***dieci*** membri fondatori.

Or. fr

Emendamento 160
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché ***i membri fondatori esprimano l'intenzione di costituire un'ECBA*** mediante un accordo scritto tra ***di essi*** o un ***accordo in sede dell'***assemblea costitutiva ***dell'ECBA che sia iscritto a verbale; a tal fine, tale accordo o verbale è debitamente*** firmato ***dai*** membri fondatori.	3. Gli Stati membri provvedono affinché ***la costituzione di un'associazione europea sia formalizzata*** mediante un accordo scritto tra ***tutti i membri fondatori*** o un ***verbale scritto che documenti l'***assemblea costitutiva firmato da ***tutti i*** membri fondatori ***e debitamente verificato laddove il diritto nazionale lo preveda ai fini della costituzione di associazioni***.

Or. en

Emendamento 161
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasformazione di ***associazioni*** senza scopo di lucro in ECBA	Trasformazione di ***soggetti*** senza scopo di lucro in ECBA

Or. en

Emendamento 162
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasformazione di associazioni senza scopo di lucro in ECBA	***Trasformazioni e fusioni***

Or. en

Emendamento 163
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione possano trasformarsi in ECBA ***o fondersi con altre associazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione o con un'ECBA, in particolare*** all'interno dello stesso Stato membro. ***Gli Stati membri provvedono affinché:***
	(a) l'eventuale trasformazione o fusione sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione;
	(b) la trasformazione o fusione non comporti lo scioglimento dell'associazione

senza scopo di lucro che procede alla trasformazione o fusione né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica;

(c) tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA di nuova costituzione;

(d) la trasformazione o fusione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19;

(e) la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione sia eliminata dai registri.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, è stato spostato al paragrafo 1 ed è stato aggiunto il termine "fusione".

Emendamento 164
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ***le associazioni*** senza scopo di lucro ***stabilite nell'***Unione possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché ***i soggetti*** senza scopo di lucro ***esistenti, legalmente stabiliti in uno Stato membro e con sede legale all'interno dell'***Unione***, che operano a livello transfrontaliero o che hanno un altro elemento transfrontaliero*** possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro.

Or. en

Emendamento 165
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***provvedono affinché l'eventuale trasformazione sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione***.	2. Gli Stati membri ***applicano le norme vigenti in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni (transfrontaliere) anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle ECBA, in linea con la direttiva (UE) 2017/1132***.

Or. en

Motivazione

Il testo originariamente presente al paragrafo 2 è stato aggiunto al paragrafo 1. È stato inoltre elaborato un nuovo passaggio volto a evitare attriti, in modo da rendere sufficientemente chiaro che gli Stati membri applicheranno le norme vigenti in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni (transfrontaliere) anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle ECBA, in linea con la direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento 166
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione non comporti lo scioglimento dell'associazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo aggiunto al paragrafo 1.

Emendamento 167
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA di nuova costituzione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo aggiunto al paragrafo 1.

Emendamento 168
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo aggiunto al paragrafo 1.

Emendamento 169
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione sia eliminata dai registri.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo aggiunto al paragrafo 1.

Emendamento 170
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Fusione di soggetti senza scopo di lucro in un'ECBA
	Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti senza scopo di lucro legalmente stabiliti in uno o più Stati membri possano fondersi in un'ECBA, a condizione che almeno due di essi siano disciplinati dal diritto di Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 171
Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La domanda è accompagnata dai documenti e dalle	Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La domanda è ***formulata nella forma applicabile***

informazioni indicati in appresso, forniti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua consentita dalla legge di tale Stato membro:	***all'associazione senza scopo di lucro più simile contemplata dal diritto nazionale e*** accompagnata dai documenti e dalle informazioni indicati in appresso, forniti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua consentita dalla legge di tale Stato membro:

Or. en

Emendamento 172
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'indirizzo postale della sede legale prevista ***e un indirizzo di posta elettronica***;	(c) l'indirizzo postale della sede legale prevista;

Or. en

Emendamento 173
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 bis, firmata da tutti i suoi membri fondatori.

Or. fr

Emendamento 174
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA possa essere presentata online.	4. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA***, anche nei casi di trasformazioni e fusioni,*** possa essere presentata online.

Or. ro

Emendamento 175
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifichi ***senza indugio*** alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ogni nuova registrazione di un'ECBA.	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifichi ***entro un termine ragionevole*** alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ogni nuova registrazione di un'ECBA.

Or. fr

Emendamento 176
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel caso in cui l'autorità competente decida di respingere la domanda o non abbia adottato una decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione, o mancata decisione, ***sia*** sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.	5. Nel caso in cui l'autorità competente decida di respingere la domanda o non abbia adottato una decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione, o mancata decisione, ***possa essere*** sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.

Or. fr

Emendamento 177
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro ***istituisce un*** registro ai fini della registrazione delle ***ECBA*** a norma dell'articolo 19.	1. Ogni Stato membro ***designa il registro, l'autorità responsabile della gestione del*** registro ai fini della registrazione delle a***ssociazioni europee*** a norma dell'articolo 19 ***e l'autorità responsabile della supervisione e ne dà opportuna comunicazione alla Commissione***.

Or. cs

Emendamento 178
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro istituisce un registro ai fini della registrazione delle ECBA a norma dell'articolo 19.	1. Ogni Stato membro istituisce un registro ***nazionale o utilizza un registro nazionale esistente*** ai fini della registrazione delle ECBA a norma dell'articolo 19.

Or. ro

Emendamento 179
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) le relazioni annuali di attività, che contengono almeno:
	1) informazioni sulle attività dell'associazione europea;
	2) una descrizione della modalità in cui lo scopo di pubblica utilità, se concesso all'associazione europea, è stato promosso nel corso dell'esercizio;
	3) un elenco delle donazioni ricevute ed effettuate.

Or. cs

Emendamento 180
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4 siano rese pubbliche per non più di sei mesi dalla data di scioglimento di un'ECBA.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 181
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano conservati nel registro per non più di ***due*** anni dopo lo scioglimento di un'ECBA.	6. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano conservati nel registro per non più di ***10*** anni dopo lo scioglimento di un'ECBA.

Or. en

Emendamento 182
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualora ***sia in corso una procedura di insolvenza***;	(c) qualora ***l'ECBA sia insolvente***;

Or. cs

Emendamento 183
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ferme restando eventuali disposizioni in vigore basate sul diritto nazionale o dell'Unione che siano più favorevoli ai lavoratori,*** gli Stati membri provvedono affinché i ***dipendenti*** di un'ECBA ***che desidera trasferire la propria sede legale*** siano informati ***del possibile*** trasferimento ***e possano, in tempo utile e almeno un mese prima dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo 2, esaminare il progetto della decisione di approvazione del*** trasferimento della sede legale di cui al paragrafo ***2***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i ***creditori*** di un'ECBA siano informati ***dell'eventuale*** trasferimento ***della sede legale, in particolare in virtù dell'obbligo dell'ECBA di pubblicare la domanda di*** trasferimento della sede legale di cui al paragrafo ***3, e abbiano il diritto di ottenere il riesame di tale domanda secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis***.

Or. cs

Emendamento 184
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i dipendenti dell'ECBA siano informati dell'eventuale trasferimento della sede legale e abbiano la possibilità di presentare osservazioni in merito con largo anticipo, almeno un mese prima della decisione prevista a norma del paragrafo 2.

Or. cs

Emendamento 185
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale debba essere adottato dall'organo decisionale dell'ECBA ***in un'assemblea straordinaria***. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà di tutti i membri.	2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale debba essere adottato dall'organo decisionale dell'ECBA. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà di tutti i membri.

Or. en

Emendamento 186
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) una relazione che illustri le garanzie per i creditori ***e i dipendenti, se del caso a***	(f) una relazione che illustri le garanzie per i creditori***;***

norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Or. cs

Emendamento 187
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) una relazione che spieghi se e in quale misura i diritti dei lavoratori saranno eventualmente influenzati dal trasferimento.

Or. cs

Emendamento 188
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Tutela dei creditori
	1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla domanda di trasferimento della sede legale e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.
	Gli Stati membri provvedono affinché i creditori che non siano soddisfatti delle garanzie contenute nella domanda di trasferimento della sede legale di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera f), possano, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di trasferimento della sede legale, chiedere garanzie adeguate all'autorità

amministrativa o giudiziaria competente, ove siano in grado di dimostrare in modo attendibile che il trasferimento della sede legale pregiudicherà la soddisfazione dei loro crediti e che non hanno ricevuto dalla società garanzie adeguate. Gli Stati membri provvedono affinché le garanzie siano subordinate al fatto che il trasferimento acquisti efficacia.

2. Gli Stati membri possono esigere che l'organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l'organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è pubblicata unitamente alla domanda di trasferimento.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l'applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione della domanda di trasferimento della sede legale possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui il trasferimento ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell'Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme

	sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell'Unione.

Or. cs

Emendamento 189
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia sciolta ***soltanto*** per decisione dei suoi membri ***e solo nei casi seguenti:***	1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia sciolta per decisione dei suoi membri ***conformemente al suo statuto.***

Or. en

Emendamento 190
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'obiettivo dell'ECBA è stato raggiunto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 191
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il periodo di tempo per cui è stata	***soppresso***

istituita è scaduto;

Or. en

Emendamento 192
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per altri motivi in conformità del suo statuto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le attività dell'ECBA causano una grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;	(b) le attività dell'ECBA causano una grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza***, a condizione che venga previamente effettuata una valutazione del rischio in linea con le norme di necessità e proporzionalità***;

Or. en

Emendamento 194
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'ECBA o i membri del suo organo	***soppresso***

esecutivo sono stati condannati per un reato grave.

Or. en

Emendamento 195
Pierre Karleskind, Ilana Cicurel

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) palese violazione della dichiarazione di rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 bis.

Or. fr

Emendamento 196
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo avere debitamente esaminato le risposte dell'ECBA di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente adotti una decisione scritta di scioglimento qualora abbia stabilito che l'ECBA debba essere sciolta poiché è stato accertato uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. È possibile adottare una decisione di scioglimento di un'ECBA soltanto qualora non vi siano misure meno restrittive in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'autorità competente.	4. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo avere debitamente esaminato le risposte dell'ECBA di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente adotti una decisione scritta ***e motivata*** di scioglimento qualora abbia stabilito che l'ECBA debba essere sciolta poiché è stato accertato uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. È possibile adottare una decisione di scioglimento di un'ECBA soltanto qualora non vi siano misure meno restrittive in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'autorità competente.

Or. ro

Emendamento 197
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia motivata, sottoposta a un controllo giurisdizionale ***effettivo*** e non abbia efficacia mentre il controllo giurisdizionale è in corso.	5. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia motivata, sottoposta a un controllo giurisdizionale ***indipendente*** e non abbia efficacia mentre il controllo giurisdizionale è in corso.

Or. en

Emendamento 198
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli attivi residui dell'ECBA che è stata sciolta, al netto degli interessi finanziari di eventuali creditori, siano trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a quella dell'ECBA sciolta o a un'autorità locale***, che sia tenuta a utilizzarli per un'attività analoga a quella svolta dall'ECBA che è stata sciolta***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché gli attivi residui dell'ECBA che è stata sciolta, al netto degli interessi finanziari di eventuali creditori, siano trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a quella dell'ECBA sciolta o a un'autorità locale.

Or. en

Emendamento 199
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro designa ***l'***autorità competente ("autorità competente") incaricata dell'applicazione della presente direttiva.	1. Ogni Stato membro designa ***un'***autorità ***pubblica*** competente ***indipendente*** ("autorità competente") incaricata dell'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 200
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate.	2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1. La Commissione pubblica ***sul proprio sito web*** l'elenco delle autorità competenti designate ***e lo aggiorna ove necessario***.

Or. ro

Emendamento 201
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente, in modo effettivo ed efficace, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.	1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente, ***senza indebiti ritardi,*** in modo effettivo ed efficace, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 202
Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [sette anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio.	Entro [sette anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio. ***La relazione prende in considerazione in particolare:***
	(a) l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure;
	(b) il numero, le dimensioni e la diffusione geografica delle associazioni transfrontaliere/ECBA registrate nell'UE;
	(c) il numero di casi di infrazione in relazione alla presente direttiva;
	(d) l'analisi quantificata del rapporto costi-benefici della presente direttiva, compresi i costi per gli Stati membri, la Commissione e le associazioni senza scopo di lucro, ivi incluse le associazioni senza scopo di lucro che si qualificano come PMI;
	(e) la riduzione quantificata dei costi per le associazioni senza scopo di lucro realizzata grazie alla riduzione delle formalità normative e amministrative;
	(f) la tendenza del numero, delle dimensioni e della diffusione geografica delle associazioni transfrontaliere/ECBA registrate nell'UE, compreso il numero degli scioglimenti volontari e involontari;

(g) la soddisfazione percepita dalle associazioni senza scopo di lucro che adottano la nuova forma giuridica di ECBA che opera a livello transfrontaliero nel mercato interno;

(h) la necessità di armonizzare le prescrizioni in materia di trasparenza dei conti, relazioni annuali e audit, in particolare per le ECBA che ricevono un sostegno finanziario pubblico.

Or. en

Emendamento 203
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 29 bis
	Comitato per le ECBA
	1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per le ECBA". Il comitato per le ECBA è composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono un equilibrio di genere nella composizione delle delegazioni nazionali. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta e fissa le modalità del proprio funzionamento.
	2. Il comitato monitora l'attuazione della presente direttiva, in particolare relativamente alle disposizioni che fanno riferimento al presente articolo. Promuove lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori pratiche, nonché il coordinamento degli approcci strategici tra i governi nazionali e la Commissione.

3. Il comitato elabora relazioni, formula pareri o intraprende altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

4. Il comitato svolge le sue attività, ove opportuno, in collaborazione con altri organi e comitati pertinenti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

5. Nell'adempimento del suo mandato, il comitato istituisce un quadro per un dialogo civile strutturato con i portatori di interessi e, in particolare, con le associazioni senza scopo di lucro.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

7. Le discussioni del comitato sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].

8. Il Consiglio e il Parlamento europeo sono altresì informati ogni due anni in merito alle attività del comitato.

[1 bis] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Or. en

Emendamento 204
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 30	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	

Or. fr

Emendamento 205
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il comitato istituisce un quadro per un dialogo civile strutturato con i portatori di interessi e, in particolare, con le associazioni senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 206
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 30 bis
	Diritto a una buona amministrazione
	In deroga ai diritti sanciti dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri garantiscono che le procedure e gli obblighi amministrativi delle ECBA possano essere presentati online e che

siano facilmente accessibili.

Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni e il sostegno necessari per quanto riguarda le procedure amministrative relative alle ECBA.

Or. en

Emendamento 207
Jiří Pospíšil

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***due*** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***tre*** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 208
Manon Aubry

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri intraprendono un dialogo strutturato con le organizzazioni senza scopo di lucro istituite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo, trasparente e significativo riguardo al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, nonché alla revisione delle pertinenti disposizioni nazionali. Tale dialogo strutturato ha luogo prima del

recepimento della presente direttiva e, successivamente, almeno due volte all'anno.

Or. en

Emendamento 209
Nacho Sánchez Amor, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri intraprendono un dialogo con le organizzazioni senza scopo di lucro istituite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo, trasparente e significativo riguardo al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, nonché alla revisione delle pertinenti disposizioni nazionali. Tale dialogo ha luogo prima del recepimento della presente direttiva e, successivamente, almeno due volte all'anno.

Or. en